



104/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62204** del ruolo generale, proposto da *...Omissis...*, nato a *...Omissis...*, il *omissis...* (c.f.: *...omissis...*), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lazzari (*mario.lazzari@pec.it*), con il quale è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

il **MINISTERO DELLA DIFESA** (c.f.: 80425650589), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ex art. 158 c.g.c., dalla dr.ssa Marzia Lettieri Barbato (*previmil@postacert.difesa.it*), con la quale è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

nonché contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.:

80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato

e difeso dagli avv.ti **Giuseppina Giannico**

(*avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it*), **Antonella Patteri**

(*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*), **Sergio Preden**

(*avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it*) e **Lidia Carcavallo**

(*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), con i quali è digitalmente

domiciliato presso i suindicati indirizzi pec,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 219/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 14.11.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 16.4.2026, il relatore, l'avv. Marco Meduri, su delega, per l'appellante, l'avv. Carcavallo per l'INPS e la dr.ssa Guttuso per il Ministero.

Svolgimento del processo

L'odierno appellante esponeva di aver prestato servizio nella Marina Militare dal 28.4.1992 al 30.9.2007 e di essere stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in data 23.3.2006 per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito di tale giudizio, egli veniva autorizzato al transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, con decorrenza dal 1.10.2007, beneficiando del regime previsto dalla normativa di settore,

comprensivo della speciale aspettativa con assegni e del riconoscimento dell'anzianità maturata in ambito militare.

In data 30.1.2022 l'interessato presentava istanza volta ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria per le infermità riconosciute, chiedendo che la stessa decorresse dalla data del transito nei ruoli civili. Con decreto del 29.4.2022, l'Amministrazione riconosceva il trattamento pensionistico privilegiato di 8^a categoria, fissandone tuttavia la decorrenza economica dal 1.1.2022, ossia dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Il ricorso di primo grado, volto ad ottenere una diversa decorrenza del trattamento pensionistico (ossia, dal 2007), veniva respinto con la sentenza qui impugnata, sul presupposto della corretta applicazione dell'art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.

Avverso tale decisione il sig. ...*Omissis*... proponeva appello, chiedendone la riforma, deducendo: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 d.P.R. n. 1092/1973 e 334 l. n. 448/1994, all'uopo sostenendo che il diritto alla pensione privilegiata sarebbe insorto già al momento del transito nei ruoli civili, da qualificarsi quale cessazione dal servizio; b) l'omessa pronuncia sulla domandata perequazione automatica della pensione, che il giudice di primo grado avrebbe trascurato.

Si costituivano sia il Ministero della difesa che l'INPS, contestando integralmente le doglianze e chiedendo il rigetto dell'appello, insistendo sulla natura di trattamento a domanda della

pensione privilegiata nei casi di transito all'impiego civile, a tal fine richiamando svariati precedenti, anche di questa Sezione.

All'udienza di discussione della causa, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e va integralmente rigettato.

La censura relativa alla decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato non merita accoglimento. Come già evidenziato, il nodo interpretativo sottoposto a questa Corte concerne la qualificazione giuridica del transito nei ruoli civili dell'ex militare e le sue ricadute sul regime di liquidazione della pensione privilegiata.

Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento ormai consolidato del giudice d'appello, secondo cui: a) il transito all'impiego civile costituisce una fattispecie autonoma di cessazione dal servizio, distinta dalla cessazione per infermità, che non integra il presupposto del collocamento a riposo; b) conseguentemente, il trattamento pensionistico privilegiato non è liquidabile d'ufficio, ma solo a domanda dell'interessato.

In tal senso si è espressa, tra le altre, questa Sezione con la sentenza n. 353/2023, la quale ha affermato che, nei casi di transito, *<<(...) la domanda dell'interessato costituisce il dies a quo della liquidazione del trattamento privilegiato, non potendo retroagire ad una fase in cui il soggetto non era definitivamente cessato dal servizio (...)>>*. Analogo principio è stato ribadito dalla III Sezione Centrale (sent. n. 57/2025), che ha escluso la

possibilità di riconoscere una decorrenza anteriore alla domanda in presenza di prosecuzione del rapporto di lavoro in ambito civile.

Parimenti, la giurisprudenza ha precisato che la liquidazione d'ufficio prevista dall'art. 167, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 costituisce norma eccezionale e di favore, applicabile esclusivamente nei casi di cessazione per infermità con perdita totale della capacità lavorativa; nei casi di transito, caratterizzati da residua capacità lavorativa e prosecuzione del rapporto, trova applicazione, invece, il comma successivo della medesima disposizione, con conseguente necessità di domanda (*amplius et ex plurimis*, Sez. I App., n. 130/2025).

Chiarito quanto sopra, nel caso di specie emerge inconfutabilmente *per tabulas* che l'appellante ha optato volontariamente per il transito nei ruoli civili, senza il verificarsi di un collocamento a riposo per infermità e che la domanda di pensione privilegiata è stata presentata solo nel 2022. Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione, che ha fatto correttamente decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Anche il secondo motivo di doglianza è infondato.

Non sussiste, invero, la dedotta omessa pronuncia sulla perequazione automatica: la sentenza, infatti, ha espressamente ricompreso tale domanda nel rigetto di quella principale, affermando che il mancato riconoscimento della diversa decorrenza del trattamento pensionistico comporta necessariamente il rigetto anche delle pretese accessorie ad essa collegate.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la decisione impugnata andrà, in conclusione, interamente confermata ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla per quelle di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62204** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante al pagamento delle spese di difesa, liquidate in € 500,00 in favore del Ministero della difesa e in € 1.500,00, in favore dell'INPS. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.

L'Estensore

Aurelio Laino

F.to digitalmente

Il Presidente

Enrico Torri

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 03/06/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

F.to digitalmente